

Citta' di Arpino

Provincia di Frosinone

Rep. n.°

6

Oggetto: "Servizio temporaneo di spazzamento e pulizia strade, piazze e spazi comunali."

Il giorno ventitre del mese di maggio nella casa comunale e nell'ufficio del segretario comunale;

Avanti di me dr Marasca Antonio segretario comunale del Comune di Arpino

(FR), autorizzato a stipulare gli atti in forma pubblica di interesse comunale ai sensi

art. 97 4^ comma del D.Lgs. n.°267/00 ed art. 41 6 comma dello statuto comunale

nonchè art. 22 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi sono comparsi:

da un lato il dr. Giuseppe Viscogliosi responsabile del settore tecnico gestione del

territorio autorizzato a stipulare gli atti di interesse comunale ai sensi dell'art. 107

D.Lgs. n.°267/00 (c.f. comune 82000270601);

dall'altra il Sig. Rea Palmerino nato ad Arpino il 25.03.1956 ed ivi residente in via S.

Amasio n.°28, titolare omonima ditta con sede in Arpino via S. Amasio n.°28, p.iva

01891960609;

comparenti cogniti ed idonei a me ufficiale rogante, i quali ai fini del presente

contratto premettono:

Che con delibera di G.C. n.°10 del 31.01.2014 si dettero indirizzi al responsabile del

servizio tecnico gestione del territorio per affidare il servizio temporaneo di

spazzamento vie e piazze per affidare a ditta esterna il citato servizio;

che è stato pubblicato avviso con nota prot. n.°1988/3 in data 18/02/2014 all'albo

pretorio on line di avvio delle procedure per l'affidamento del servizio de quo;

che con determina del settore tecnico n.°40 e n.°107 del registro generale delle



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

determine in data 07.03.2014 si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio in argomento per un periodo di mesi quattro, mediante gara con procedura negoziata; che con lettera d'invito a gara prot. n.°2857/3 del 11.03.2014 veniva fissato il termine di presentazione delle offerte;

Visti i verbali di gara in data 28/03/2014 e 02/04/2014 con cui si aggiudicava provvisoriamente alla ditta Rea Palmerino da Arpino il servizio di che trattasi;

Vista la determina del settore tecnico gestione del territorio n.°60 e n.°156 del registro generale delle determine con la quale si affidava in via definitiva alla ditta Rea Palmerino da Arpino il servizio oggetto del presente atto per l'importo di € 33375,63 oltre iva al 10% giusta ribasso in sede di gara del 40,90%;

Visto il durc regolare in data 17/03/2014 presentato dalla ditta Rea;

Vista l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Frosinone per il servizio di pulizia strade;

Vista l'auto dichiarazione antimafia sottoscritta dal titolare della ditta Rea;

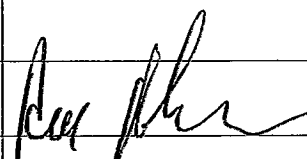
Dato atto che la ditta dichiara di possedere tutti i requisiti di legge previsti per lo specifico settore;

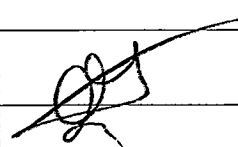
Vista la polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale contratta con la Compagnia Assicurativa Generali Lloyd Adriatico Agenzia di Isola del Liri n.°00A0080810 in data 03.05.2014;

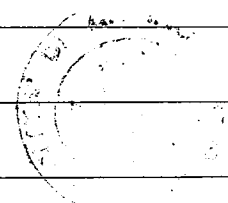
Vista la polizza per rischi contro terzi contratta dalla ditta Rea Palmerino con l'Assicurazione Groupama Agenzia di Isola del Liri n.°103043276 del 09.05.2014;

Visto il D.U.N.V.R.I.

Tutto ciò premesso e considerato da intendersi parte considerano essere parte integrante e sostanziale del presente atto le stesse concordano e stipulano quanto segue:








Art.1- Il Comune di Arpino, come sopra rappresentatao, affida alla ditta Rea

Palmerino da Arpino il servizio temporaneo di spazzamento e pulizia strade, piazze e spazi comunali;

Art. 2- La ditta Rea Palmerino come sopra costituita accetta l'appalto in oggetto;

Art.- 3 La durata del presente appalto è di mesi 4 (quattro) a far data dalla sottoscrizione del presente atto;

Art.4- Il prezzo dell'appalto è fissato in € 33375,63 oltre iva al 10%;

Art.5 L'oggetto del contratto è quello riportato nella lettera invito prot. n.°2857/3 del 11/03/2014, che l'impresa ha sottoscritto per accettazione;

L'impresa inoltre accetta le seguenti clausole contrattuali:

Clausola n.°1- L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2001 presso la Prefettura di Frosinone, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettate incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n.°2- L'impresa si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi, come evidenziato dal protocollo d'intesa nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n.°3- L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere,





Clausola n.°4-L'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di

consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n.°5-L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o

subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R.

n.°252/98, e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali

d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle

informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto

dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del

valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,

una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali

saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo

importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n.°6-L'impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratti, ovvero la

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato

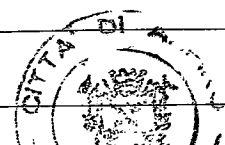
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. -**Clausola n.°7** L'impresa dichiara di

conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione

immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al



subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie di cui alla legge n.°136/2010 e s.m.i. qualora venga effettuata una

movimentazione finanziaria (in entrata o uscita) senza avvalersi degli intermediari e

dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. L'impresa dichiara di conoscere

ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui

al protocollo di intesa stipulato fra il Comune di Arpino e la Prefettura di Frosinone,

attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed

esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza

giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di

ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo

automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione

utile.

Art. 6 Tutte le spese inerenti e susseguenti il presente atto sono a carico della ditta

aggiudicatrice; Per quanto non previsto nel presente atto vengono richiamate tutte le

leggi nazionali, regionali sulla specifica materia.

La ditta

Il Responsabile del servizio

Rea Palmerino

dr. Giuseppe Viscegliosi

Impresa Rea Palmerino

Via S. Erasmo 25 - ARPINO (FR)

P.I.A.: 01801960609

telefono: 0776-881023

Il Segretario Comunale

